ETTERA

ALL' ILLUSTRISS. SIG. DOTTORE

IOVANNI LAMI

TEOLOGO DI S. M. CESAREA

Pubblico Professore d' Istoria Sacra nell' Università Fiorentina, Prefetto della Libreria Riccardiana &c.

SOPRA

UN ANTICA CARTAPECORA INEDITA, CHE CONTIENE

N ISTRUMENTO ANTICO DI DOTE APPARTENENTE A FIRENZE.

LUCCA MDCCLXIII.

Per Giuseppe Rocchi

ON LICENZA DE' SUPERIORI.

2

23

387

387.2

AL VIRTUOSISSIMO, ERUDITISSIMO, ED UMANISSIMO
SIGNOR AVVOCATO
GIOVANNI BALDASSERONI
PER SUA MAESTÀ IMPERIALE
Cancelliere della Dogana di Livorno &c. &c.

Riverito Amico suo prestantissimo

Lodovico Coltellini.

Io mi sono addato da alcuni giorni in quà, Esimio Signore Avvocato Giovanni, *a riandare, in questo soggiorno Cortonese, molti fasci di varie mie bazzecole manoscritte, che a tale effetto recai già, con esso meco, da Firenze. Tra esse, mi è balzato sott' occhio lo sbozzo di una Lettera, che voleva darmi l' onore di scrivere, al Dottissimo nostro Signore Dottore* Giovanni Lami, *del quale, a V. S. Illustrissima pregiandomi di accop-*

piarlo, posso veracemente ripetere col Venosino;

. . . . . *animæ, quales neque candidiores Terra tulit, neque queis me sit devinctior alter.*

Non ebbe questa Lettera il suo sfogo, perciocchè nel tempo istesso, che io ci aveva le mani, cioè nel Mese di Luglio 1757., mi fu duopo, dalle felici Rive dell' Arno far ritorno in questa, ed ora, e sempre rispettabilissima Patria di Dardano. *Così vollero alcune occorrenze, e specialmente il cattivo stato di mia salute, per non dire i Fati poco amici, contro i quali, come avvertì l'* Alighieri, *dar di cozzo non giova. Questa Lettera batterà sopra un Argomento Diplomatico, e tenderà ad illustrare un Istrumento antico di Dote, risguardante la Città di Firenze. Ben san-*

no

no molti, e Voi pure, quanto siasi da me fatigato sopra l' Istoria Politica, ed Economica, dell' inclita celebratissima Metropoli della Toscana. Così il Pubblico potrà forse accertarsene, se verrà mai alla luce l' impegnosa Opera mia, del Governo antico di Firenze *medesima. Per ora sono tuttavia a Cortona, ed anzi che occuparmi nei più sodi, ed interessanti Studj, così per ricreamento dalle moleste brighe legali, mi trastullo in certo lavoro di riflessioni architettoniche, sù queste nostre vetustissime insigni Muraglie, ed in alcuna parte della Naturale Storia, Metalli, e Conchiglie, e simili prodotti ammassando, e per non dir tutto, in altrettali, benchè toto Cœlo disparate faccende. Anco questo è qualche cosa, per non diventare, mercè della presente respettiva mia scopera-*

 tez-

tezza, *l' istesso Figurino e poco meno*, *di quel torpido*, *e bonario* Falananna, *messo in canzona presso il piacevolissimo* Lasca. *Ma tornando all' enunciata Pistola*, *che indirizzare da me volevasi al nostro Signor* Lami *ornatissimo*, *io l' ho riletta*, *e comunque non del tutto elaborata ve la confessi*, *ne ho fatta trascrivere una Copia*. *Ed ora mo*, *dirà V. S. Illustrissima? Ora a Voi appunto questa Copia la trasmetto*. *A Voi*, *che per innata gentilezza vostra siete accostumato*

Meas esse aliquid putare nugas,

per dirlo con frase Catulliana. *A Voi*, *che accoppiate felicemente in Voi stesso le profonde cognizioni del Pubblico Diritto*, *e delle Materie Forensi ad un insigne capitale di varia Erudizione sceltissima*, *e di giudiziosa*

Cri-

criterio. Piacciavi, amabilissimo Signor Baldasseroni *dare una scorsa a questa mia Lettera prefata quì annessa, e dirmene in seguito il parer vostro stimatissimo. Domine, che almeno qualche cosarella non vi si trovi, da non disgradirsi, per abburattata che sia detta Lettera, e tirata giù andantemente*, & verbis quotidianis, *come delle Pistole sue si protestava di fare il buon* Marco Tullio! *In ogni peggior caso, V.S. Illustrissima accetti l'intraprendente animo mio, ed abbia una tal quale, comunque picciola riprova, che nella profittevole dimora per Anni dieci, già fatta nella virtuosa, e da me prediletta Firenze, io non perdevo totalmente i miei giorni. Il far memoria di ciò egli è forse, contro le regole, poichè*

. . . . *nessun maggior dolore,*
Che ricordarsi del tempo felice,

 se-

secondo l'Aforismo del Poeta. Vi è noto per altro, gentilissimo Signore Avvocato, che non disdice pure l'avvezzarsi ad un certo Sistemino filosofico, che da grandiosi esempi vien fiancheggiato. Serva, per darvene un cenno, il ricordare quell'aureo sentimento di Esiodo,

Νήπιοι οὐδ' ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντός,

. . . . stolti non sanno,
Che spesso val, più dell'intero, il mezzo.

Ma io salterei adesso di palo in frasca, e sarebbe ciò fuor di luogo. Orsù, la presente mia diceria è bella e finita; ma non così averà fine giammai quella perfetta stima, e quel sincerissimo cordiale attaccamento, che per Voi professar mi dichiaro, persuaso essendo, che V.S. Illustrissima, con altrettanto interno amore, e leal cor-

tesia

tesia, mi faccia grazia di corrispondere.

Vi prego a ricordarmi servidore umilissimo al vostro, e nostro Monsignor Proposto de' Venuti, *la di cui dotta, ed erudita, ed aggradevole, e per molti altri capi pregiatissima conversazione, non posso fare a meno di non invidiarvi. Non mi segnate per mercè questa invidiosa passione a delitto, e favoritemi. Buona pezza è, che mentre con indoglienza stoica*

Nè del vulgo gli cal, nè di fortuna,

non può l' Animo di un tale staccarsi dagli egregj, e per verace merito illustri Personaggi, non può pensare, che a loro, la loro idea è continuamente seco. Quindi è, che vorrebbe sentirgli eziandio, trattargli, godergli. Perciò a Voi [trà gli altri] invidiar devo, e posso, e sì mi piace,

 it

il nostro Monsignor Filippo, cui fortasse, *come del suo* Virginio *già disse* Plinio *il Console*, cives aliquos virtutibus pares, & habemus & habebimus; gloria neminem. *State sano*.

Cortona 1. *Gennajo* 1763.

LETTERA
SOPRA
UN ISTRUMENTO ANTICO.

Illustriss. Sig. Sig. Padr. Colendiss.

A V.S. Illustrissima, che tanto apprezza le cose Diplomatiche, e che in tali studj, non meno che in altri moltissimi, è singolarmente Maestro, e che con questi egregi ajuti di Erudizione, cotante plausibili scoperte va facendo nella Storia Ecclesiastica, e Civile della nostra Città di Firenze, non sarà discaro, come penso, che io mi dia l' onore di communicarle un Istrumento antico, non prima, come si crede, dato alla luce, il quale all' i-

ſteſſa Metropoli della Toſcana appartiene. Ben' è vero, che l' originale di queſta Carta, ſi conſerva oggigiorno nel Archivio del Monaſtero di S. Michele in Borgo di Piſa, d' onde ne ho avuta copia, fatta per mezzo del Padre D. Giuſeppe Maria Gherardini Monaco Camaldoleſe, ed anco Profeſſore di Diplomatica, che così Egli s' intitola in piè di eſſa Copia, che tengo, la quale in oltre è legalizzata per mano di pubblico Notaro Fiorentino. Ciò non oſtante, l' Iſtrumento, che moſtra in principio la Data, *Dominicæ Incarnationis anno milleſimo, ducenteſimo, octuageſimo, octavo. Indictione ſecunda, die penultimo Menſis Januarii*, ſpetta alla Città noſtra, come diſſi, e fu celebrato *Florentiæ*, ed altro non è che un Contratto matrimoniale, colla ſua Dote, ed oltre à ciò una Donazione *propter nuptias*, e che altre particolarità reſpettive contiene, come le ſignificherò in appreſſo. Le Parti ſono, *Davizus Filius quondam Raynerii Davizini, & Bartholus*

ejus Filius, amendue del Popolo di San Pier Maggiore di Firenze, che fanno confessione di avere ricevuto, *libras trecentas tredecim, bonorum denariorum Flor. parvorum*, in Dote, & a nome di Dote, a *Gherardaccio quondam Coppi de Caponsacchis dante, & solvente pro Domna Ravenna filia sua, Sponsa, & Uxore futura jam dicti Bartholi*. Io non voglio, comunque altri occasione ci prendesse, in trattenermi punto sulla Genealogia delle due Famiglie, tuttochè sieno state assai ragguardevoli, e quella particolarmente della Sposa; ond' è che per fino l' Alighieri ne fa menzione dicendo, (1)

Già era il Caponsacco nel Mercato,
Disceso giù da Fiesole &c.

Nemmeno mi è aggrado far parole della Dote suddetta, e della Moneta in essa enunciata, e neppure dei Testimonj in piè

(1) Parad. Cant. XVI. Vers. 121. 122.

piè dell' Istrumento apposti, e che furono, *Folco Ricoveri de Portinaris. Meliore Guadagni. Lecto Ser Melioris Gherardini; Neri Lictifredi de Pazzis, & Pilosso Benrivenni de Galliano*. Ella mi permetterà bene, Umanissimo Sig. Lami, che io le partecipi certe mie rifleffioncelle, sopra alcuni diversi squarci di questo Istrumento, ed in ciò fare, io mi determinerò specialmente ad alcuna cosa, che abbia relazione all' antica Economia Forense di questa Città nostra: argomento per certo convenevole all' impresa da me assunta, come le è noto, di trattare del Governo di Firenze medesima dalla sua Origine fino al Principato del Duca Alessandro de' Medici. Del rimanente io assicuro V. S. Illustrissima, che ascriverò a mio gran pregio, se ciò, che io sono per significarle in questa mia Pistola, sarà da tanto di conseguire il di Lei favorevole Giudizio, comecchè questo non possa non essere, in tutte le occorrenze, se non se retto, vero, ed ottimo, sicco-

me

me al dir di Pindaro, che così può dal Greco parafrasarsi, (2)

Esser tra gli Elementi ottimo suole
L'Acqua, e tra i bei metalli ottimo l'Oro,
E tra gli Astri lucenti ottimo il Sole.

E per venire addirittura ai ferri, Ella si compiacerà sapere, che nella membrana suddetta, dopo la confessione della Dote, si leggono ancora, le seguenti parole: *Ideoque secundum usum, & constitutum Civitatis Florentiæ propter nuptias, & vice, & nomine Morgincaplo fecerunt eidem Gherardaccio, recipienti, & stipulanti pro eadem Domina Ravenna donationem de bonis eorum præsentibus, & futuris de libris quinquaginta prædictæ monetæ &c.*

Or bene; quello, che qui dovrebbe essere scritto, *Morgincap*, si trova ancora chiamato *Morgengeba*, e *Morgangiva*, e *Morgingabb*, e consimilmente negli antichi Documenti, e secondo il vecchio Glos-sa-

(2) In Olimp. Od. I.

sario, tal voce può venire dall' Alemannico, o sia Tedesco, comecchè *Morgin* in quella lingua significhi *mane*, e *gab* sia l' istesso, che presso i Latini, *donatio*. Ciò supposto, non impropriamente il Du-Cange definisce il *Morgingab*, che un dono si fosse, in sostanza, *factum mane*, o vogliam dire, *matutinale*, dopo la prima notte nuziale, e quasi un prezzo, o guiderdone della verginità, di cui lo sposo goduto aveva nell' istessa notte prossimamente decorsa. Comecchè il *Morgincap* o dai Longobardi provenga addirittura, o fosse stato almeno, tra di loro, specialmente adottato, non sarà fuori di proposito, che io qui riporti una Legge del Re Liutprando, che nella Collezione presso il Muratori dice così (3): *Si quis Longobardus Morgincap conjugi suæ dare voluerit; quando sibi eam in conjugio sociaverit, ita decernimus ut alia die ante parentes, & amicos suos ostendat, per scriptum*

(3) Rer. Italic. Scriptor. Tom. I. Pars II. inter Leges Liutpr. Lib. II. Cap. 1.

pium a testibus roboratum, & dicat: quia ecce quod conjugi meæ Morgincap dedi, ut in futuro, pro hac causa perjurium non incurrat; tamen ipsum Morgincap volumus, ut non sit amplius, nisi quarta pars de ejus substantia, qui ipsum Morgincap dedit. Siquidem minus dare voluerit, de rebus, quam quarta pars sit, habeat in omnibus licentiam dandi, quantum voluerit, nam super ipsam quartam partem, dare nullatenus possit.

Da questa Legge sembra primieramente, che il *Morgincap* fosse in puro arbitrio, *si .... dare voluerit &c.* e che tra i soli Longobardi avesse luogo, *si quis Longobardus*, intendendo io per tali, coloro eziandio, *qui vivebant lege Longobardorum*. In secondo luogo, che il *Morgincap* si promettesse innanzi al Matrimonio consummato, e dopo di esso effettivamente si consegnasse alla sposa, e ciò, *alia die*, cioè il giorno, anzi la mattina seguente. Di più, che la consegna, o tradizione del *Morgincap* si facesse, *ante*

parentes, *& amicos* dello Sposo, e colla carta alla mano, testimoniata &c., in cui apparisse della donazione, o sia di questo *Morgincap* precedentemente impromesso, *per scriptum a testibus roboratum &c.* In quarto luogo, che questo dono mattutinale non eccedesse la quarta parte dei beni del Marito, con che, meno sì, ma più non già di essa quarta parte, essere potesse; *tamen ipsum Morgincap volumus, ut non sit amplius*, con quel che segue, fino al fine della Legge suddetta. E qui, dopo Papia, ed Uguccione ha preso erro il Du-Cange, nel Glossario, dicendo, che = *Munus illud fuit apud Longobardos potissimum, quartæ partis bonorum Mariti* = poichè dovevano ben dichiararsi, che non aveva da passare la quarta parte, ma che sotto di essa esser poteva più, o meno, a piacimento dello Sposo, come dall' Editto di Liutprando Re si vede patentemente.

Io messi in dubbio pur dianzi, se questo rito del *Morgincap* avesse tra di noi ori-

origine dai Longobardi addirittura, potendo essersi dato il caso, che eglino, non meno qua in Italia lo recassero, e che fosse cosa derivante fino dalle Contrade del Settentrione, dalle quali questi Stranieri Conquistatori sappiamo essersi distaccati, e venuti. Oltre l' Etimologia dall' alemanno, che poco fa riportai, mi giova avvertire in questo luogo, che un non sò che di consimile al *Morgincap* trà gli antichi Germani costumavasi per testimonienza di Tacito, che scrive, come tra loro già, *Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert*. E poco dopo riferisce eziandio, qual fosse questa Dote, soggiugnendo: *Munera non ad delicias muliebres quaesita, nec quibus nova nupta comatur, sed boves, & frenatum equum, cum framea, gladioque*. Dote per vero dire stravagante, ma adattata insieme al genio tutto guerriero di quella celebre, e valorosa Nazione, à talchè l' Istorico Romano conchiude per ultimo, che essa *hoc maximum vinculum*,

hoc

hae arcana sacra, hos conjugales Deos arbitrantur.

Comunque andar potesse la bisogna su questo punto; soggiunger devo, che quando allegai di sopra, anzi riportai per esteso quella Legge di Liutprando, non feci ciò, quasi che sotto il Regno di esso, fosse per la prima volta prescritto il *Morginvap*. E vaglia il vero, memorie più antiche del medesimo ci sono appresso i Longobardi. Basti per tutte, che il Re Rotari lo suppone in uso, mentre in una sua Legge (4) comanda, che se il Marito ucciderà a torto la Moglie, & abbia Figli legitimi di essa lei, *habeant Filii Morgincap, & faderphium* (ciò importa, o la Dote, ovvero l' Eredità paterna di essa Donna uccisa, o cosa simile) *matris suae*, con quel di più, che ivi si dispone. Io ho citato un' Editto di Rotari, comecchè le Leggi di questo Principe sieno le più antiche tra le Longo-

(4) Leg. Longob. Lib. I. Tit. IX. §. 12.

gobarde, di cui si abbia raccolta, a noi pervenuta: avendole egli pubblicate, come sta nel Prologo di esse, *Anno*, *Deo propitiante*, *Regni mei* VIII., o secondo altri, XIII. *Indictione* 11. *&c.*, che corrisponde all' An. 643. di Cristo, secondo il Muratori (5), e come è stato anco da me avvertito, nella mia Lezione III. *sul Governo antico di Firenze* dove intorno alle Leggi di questo Re ho avuto occasione di trattenermi.

Or dunque, dai Longobardi passò tra noi il *Morgincap*, ed anco cessato il Regno di quei Popoli, ci si mantenne, a talchè negli antichi Formulari sene trova commemorazione, come vi è, per esempio, in quello intitolato, *summa totius Artis Notariæ Rolandini Rodulfini Bononiensis*. Questo Rollandino fioriva intorno al 1255., come dice Guido Pancirollo, (6), e presso di esso Rollandino, dandosi la formula di un Istrumento *Dona-*

(5) Loc. sup. cit.
(6) De Cl. Leg. Interp.

nationis propter Nuptias, si nota opportunamente: *& dicitur hæc donatio jure Longobardorum Morgincap, & etiam secundum diversos locorum mores diversis continetur pactis, & diversis nominibus appellatur.* Così in detto Rollandino, che viene da me citato, come sopra, giusta l' Edizione, *Venetiis, apud Juntas* 1546. in foglio.

E qui di passaggio avvertir mi piace, che anco appresso i Romani, non solo in occasione di Nozze fu cosa usitata, e comune, che venisse dalla Donna, o chi per quella, promessa, o numerata al Marito la Dote, come un giusto prezzo (oltre altre ragioni, che vi sono) *quem*, al dire di Varrone presso Nonio, (7) *ad Maritum venientes &c. emendi causa Marito dederint*: ma che talvolta eziandio fu in pratica similmente, che una tal qual Dote, o un non so che di equivalente, fosse dall' uomo dato alla Sposa, o chi per lei, come una specie di prezzo, *quo* *Ma-*

(7) Cap. XXII. num. 1.

by Google

Maritus sibi emeret uxorem, al dire dell' Einecio, in un suo Trattato (8). Di questa ultima Coemptione, che faceva il Marito, ed in cui una certa parità, o analogia col *Morgincap* giusta la definizione del Du-Cange surriferita, si può rincontrare, porterò in comprova soltanto un' antica Iscrizione, esistente in Padova, che è incisa così

PVBL. CLAVD. QVAEST.
AER.
ANTONINAM . VOLVMNIAM
VIRGINEM
VOLENT. AVSPIC.
A. PARENTIBVS. SVIS. COEMIT
ET. FAC. IIII. IN DOM.
DVXIT

E che io leggo: *Publius Claudius Quaestor Ærarii*, *Antoninam Volumniam Virginem*, *Volentibus Auspiciis*, *A Parentibus Suis*

(8) Ad Leg. Jul. Pap. Popp. Lib. II. cap. 13.

Suis Coemit, & Facibus Quattuor In Domum Duxit.

Ciò non ostante, io penso, che 'differenza ci fosse tra questa Coemptione dei Romani, ed il *Morgincap*, di cui si tratta; almeno per quello, che il formale concerne. Nè è la sola Carta Pisana, che abbia tra noi Fiorentini il *Morgincap* suddetto, anco nel Secolo XIII. Effettivamente, in altro Contratto pure celebrato in questa Dominante, *An.* 1296. *Ind. X. die 6. Februarii*, trovo l' istesso anzi che nò. Questa Carta è nell' Archivio delle Monache di S. Felicita di Firenze (9), & in essa, *Macceus Filius olim Caccia pop. S. Andreæ de Mosciano*, riceve *a Casino, olim Guidi d. pop.* in Dote, & a nome di Dote, *Dominæ Melloris Filiæ d. Casini & futuræ uxoris d. Maccei libr.* 39. *Flor. parvorum*, e viceversa, l' istesso Macceo, o Mazzeo, *causa donationis propter nuptias sive vice, & nomine Morgincap*, dona alla

(9) Rast. IV. num. 2.

la Signora Migliore *libr. 19. & sold. 10. d. moneta*, e successivamente segue il Matrimonio tra di loro, *per verba de presenti, & annuli dationem, &c. Actum in dicto pop. S. Andreæ de Mosciano, &c.* ed il Notaro fu, *Nero Fil. olim Albonetti de Boctaris*.

Ma se differenza vi passava tra la coemptione de Romani, ed il *Morgincap*, molto più, (giova soggiungere) erasi il *Morgincap* medesimo ben diverso da ciò, che presso i Romani si diceva *Donatio ante nuptias*, e che l' Imp. Giustiniano volse, che dipoi si chiamasse *propter Nuptias*. Basta esaminare il Titolo, che vi è specialissimo nel Codice (10), per toccare con mano questa differenza suddetta. Un solo argomento io rileverò sopra questo capo, ed è, che il *Morgincap* era una Donazione, che si faceva avanti il Matrimonio, e se non se il giorno dopo alla consumazione di esso, le cose donate, come

B sop-

(10) Lib. V. Tit. III.

sopra, & *per Morgincap* venivano consegnate alla Sposa. Ora in quella Donazione o *ante nuptias*, o *propter nuptias* de' Romani, oltre le altre molte diversità, vi era questa, che se detta Donazione facevasi alla Sposa, sotto tal condizione, che le cose donate passassero di detta Sposa in dominio, e si facessero di Essa Lei dopo il Contratto Matrimoniale, come appunto erano i termini del *Morgincap*, tal Donazione, non avesse alcuno effetto, e si riputasse per nulla. Ecco la Legge Romana per esteso (11), che è dell' Imp. Gordiano. *Quod sponsæ ea lege donatur, ut tunc dominium ejus adipiscatur, cum Nuptiæ fuerint sequutæ, sine effectu est.*

Egli è da porsi mente adesso, che nella membrana del 1288., che da me s' illustra, promettendosi il *Morgincap*, si dice, farsi ciò, *secundum usum*, & *constitutum Civitatis Florentiæ propter Nuptias*. Dunque nella Città nostra, il *Morgincap* sud-det-

(11) Cod. qui supr. L. 4.

detto non solo fu ritenuto per consuetudine, dopo che cessò l' Impero dei Longobardi, ma vi erano ancora delle Costituzioni Municipali, che adottando il costume suddetto, da quelli Editti dei Longobardi medesimi occasionato, prescrivevano il *Morgincap*, o in vece di quello una certa Donazione *propter Nuptias*, che importava l' istesso. La cosa è patentissima, quanto altra mai. Nello Statuto nostro di Firenze, compilato l' Anno 1415. nel Lib. II. vi è una Rubrica, che è in ordine la LXI. e dice così — *Quilibet teneatur, & debeat facere Uxori suæ donationem propter Nuptias, de suis bonis, in tanta quantitate, quanta fuerit medietas totius Dotis, dummodo dicta Donatio non excedat quantitatem librarum quinquaginta.* Dopo di ciò molte altre cose si determinano circa al lucro di detta Donazione, al modo di esigerla, al tempo per conseguirla, alla tassa da farsene in alcun caso, alla restituzione, che ne potesse occorrere &c. che tutto amplamente si vede in

detta Rubrica, e da noi per brevità si tralascia.

Ecco per tanto, che quella Cartapecora del 1288. dà lume alla Rubrica dello Statuto, e la fa vedere già pubblicata; e viceversa questa medesima Rubrica LXI. serve di rischiaramento, e dimostra, qual fosse *Constitutum Civitatis Florentiæ propter nuptias*, del quale in esso Istrumento di Dote del 1288. si fa menzione. Nè vi sia chi impunti sull' Epoca della Compilazione de' Fiorentini Statuti, che non fu ultimata prima del 1415., come si è dettô. Poichè non si controverte tra i nostri Eruditi, che in detta Compilazione, altro non fecero i celebri Bartolommeo Volpi, e Paolo da Castro, i quali ne furono gli Autori, se non se, come essi nel Proemio si protestano, mettere insieme, *quæ variis constitutionibus dispersa sunt &c. & in unum convertere compendium &c. & pro magnis voluminibus, parva, totumque Jus antiquum per sexaginta annos ferme confusum; nunc autem in quin-*

que

que Libros &c. sull' andare, che sotto Giustiniano Augusto fu tenuto da Triboniano, e suoi Colleghi, nella famosa Compilazione del Codice, e delle Pandette, conforme è notissimo.

Molto, per dir vero, sarebbevi da aggiugnere per illustrazione del *Morgincap*, se non volessimo limitarci opportunamente. Mi si permetta nondimeno, che un altro periodo sia da me speso all' effetto di riportare un intiero antico Libello, dove non già tralle altre cose, ma di solo, e mero proposito il *Morgincap* s' impromette. Tanto più, che questa Carta, che non è meno antica della Data, *Domini Jesu Christi An.* 1044. *Mens. Octobr. Indict. XIII.*, è correlativa anco nelle espressioni medesime alla Legge del Re Liutprando, che per esteso abbiamo di sopra riportato. Il Documento, che fu *Actum in Pinnensi*, essendo stato scritto da Aczone Notaro, e Giudice, e testimoniato da tre così detti, Bernardo, Giovanni, ed Ardovino, si stac-

da insigne Archivio (12), e dell' Edizione l' obbligo ne abbiamo ad uno Scrittore di un Trattato legale forense (13), che anco tra questa razza di gente vene è talvolta qualcheduno, a cui le delizie dell' Erudizione non sono vivanda ignota, comunque per il più la bisogna pur troppo sen vada diversamente. La Carta adunque, che ancor io qui riportar voglio, si è la seguente.

In Dei Nomine scriptum Morgincap, qualiter ego Joannes Filius quondam Dominici dono, trado, adque confirmo tibi Micza filiæ quondam Joannis dilectæ Conjugi meæ quartam partem de omnibus rebus proprietatis meæ, quas modo habeo, vel in antea Deo juvante, conquirere potero, sive infra territorium Pinnense in loco, qui nominatur Salajano, aut infra istam Marchiam Firmanam, aut infra totum Regnum Longobardorum, ubicumque habitaturus, vel possessurus

(12) Ex Tabulario Casauriensi.
(13) Gallandius in Tractat. de Franco alodio pag. 323.

rus fuero, quartam portionem de casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis, cannetis, olivetis, ficariis, pomis, arboribus fructiferis, & infructiferis, cum rivis, ripis, & aquis, aquarum decursibus, & usu aquarum, de rebus censuitis, & manualibus, de montibus, & planis, de castellis, & civitatibus, de Ecclesiis, & ornamentis, & pertinentiis suis, de locis molendinis, de servis, ancillis, de auro, & argento, de caballis, & jumentis, de bubus, & vaccis, & minutis animalibus, de ferro, & rame, de pannis laneis, & lineis, & sericis, de omnibus mobilibus, & immobilibus rebus, ut alia die post noctem nuptialem, qui est dies votorum nostrorum, ante parentes, & amicos nostros ostendam hoc scriptum testibus roboratum, & dicam: Ecce quod Conjugi meæ in Morgincap dedi. Quod sic ab hodierno die firmum, & stabile tibi Micza vel tuis hæredibus permaneat, &c.

Affè, che questa Signora Sposa poteva essere contenta di un tal *Morgincap*, con

cui il buon Marchigiano le pagava sovrabbondantemente la nottata, dandole tanto, onde comprare qualche cosa più che gli spilli, o gli aghi, come dice il Proverbio, se donativo ei le fece della quarta parte di tanti effetti, e beni, e mobili, e stabili, e semoventi, e che so io, e non se la passò colla miseria di sole cinquanta lire, che tante, come udimmo, alla sua Ravenna impromesse aveva *vice Morgincap* il nostro Fiorentino, nella Carta Dotale, su cui batte questa mia diceria. Ma è ormai tempo, che io ne passi adesso ad alcune altre parole di questa Membrana istessa Fiorentino-Pisana. Ivi adunque, dopo una molto lunga tirata, che non contiene se non che cautele, dichiarazioni, rinunzie, e simili cose, di stile ordinario, per rapporto alla Dote, ed al *Morgincap*, si prosegue finalmente, come appresso: *Quibus Davizzo, & Bartholo debitoribus volentibus, & confitentibus supradicta, precepi ego Jacobinus Bonacursi Notarius infrascriptus per quarantigiam nomi-*

ne

ne Juramenti secundum formam Capituli Constituti Florentiæ, quatenus prædicta omnia eidem Gherardaccio recipienti pro eadem Domina Ravenna, & eidem Dominæ Ravennæ prout promiserunt, & superius continetur, & scriptum est, faciant, observent, adimpleant, atque solvant &c.

Non vi sarà, per vero dire, Notaro alcuno ai tempi nostri, a cui non sia materialmente cognito il termine, *per quarantigiam*, comecchè ognuno di loro accostumato sia di infilzarlo sull' ultimo dei Contratti da loro rogati. Qualcheduno di essi altresì averà forse veduto, che cosa importi l' *& cetera*, che dopo questa istessa parola, in detti loro Contratti moderni, si appicca. E de fatto, non molto ci vuole ad aver letto in quel Libro, che per essi Notari essere dovrebbe manuale, e che s' intitola *Formularium quotidianum contractuum, secundum stilum potissimum Florentinum*, (14) ciò che dopo quel termine, *per quarantigiam*, in qual-

 che

(14) Florentiæ, 1705. in 4.

che formula si ritrova, comecchè ivi non siavi l' *&* *cetera*, ma per esteso si vegga scritto, come segue. *Quibus &c. I. Judex ordinarius, & Notarius publicus infrascriptus præcepi per quarantigiam, vice, & nomine juramenti, prout mihi licuit, & licet ex forma Statutorum, & Ordinamentorum Communis Florentiæ, de quarantigia loquentium, quatenus prædicta omnia, & singula, ut supra, per eos promissa, gesta, & conventa, attendant, faciant, & observent, juxta præsentis publici Instrumenti vim, formam, tenorem, seriem, & effectum, in omnibus, & per omnia.* Così per l' appunto nel vegliante nostro Formulario, che fu riadattato, corretto, ed emendato dal Dottore Antonio Felice Berardeschi Cancelliere maggiore di questo generale Archivio, per comandamento del Gran Duca Cosimo III., nella quale incombenza per altro il Berardeschi stette per lo più attaccato ad altro Formulario de' tempi del Gran Duca Francesco I., il quale parimente da altro più antico i-

staccavasi, ed ha provenienza. Bene è vero, che sarebbe certamente un chiedere del vino alle Ninfe, il domandare eziandio a molti di coloro, che ai dì nostri il notariesco esercizio professano, che voce siasi quel *quarantigia*, donde originata, e qual vigore convenientemente essa tenga, bastando a questi Seri, o Messeri che siensi, l' appiccarla in sulla fine delle loro Imbreviature, o Contratti, e nulla, (così il Ciel mi guardi dai *qui* pro *quo* dei medesimi) premendo loro il saperne, su questo punto, d' avvantaggio. Non sarà fuor di proposito adunque, che qualche ricerca sia da me fatta, sopra questa clausula, *per quarantigiam &c.*

Warantus, dice il Du-Cange, si è quello, *qui alteri tenetur ad evictionem*. Più di questa definizione per altro, mi va aggrado una allegazione, ch' ei soggiunge del Lessico Cambro-Brittanico, dove sta, *Gwarant*, *assertor*, *vindex*. Con ragione per tanto il giudizioso Enrico Spelmanno (15) B 6 ebbe

(15) In Gloss. Archajologico.

ebbe a scrivere, che il nome *Warantia*, con i suoi derivati, *Warens*, *Warrantus*, *Warenda &c.* dal primitivo Sassonico procedendo, *War* cioè *defensio*, *protectio*, avevano forse servito di radice al germanico *Wahren*, o *Wavren*, pro *custodire*, *defendere*.

Dopo queste deduzioni etimologiche, tornerà in acconcio riportare per esteso una Legge, che si trova tralle Longobarde, e dice così (16): *Si quis equum suum, vel cetera animalia, sive rem suam, super aliquem repererit & ipse se Warentem dare dixerit, statim juret, ut ad certum warentem eum conducat, & super tertium warentem, & tertium comitatum non procedat: & si hoc facere noluerit, rem perdat, & secundum legem componat &c.* Ottimamente il Muratori su questa Legge, e sopra quel *Warentem*, che *hinc vox garante, guarentigia, ac similia pro vade, cautione* (17). E per maggiore rischiaramento ha soggiunto in detto luogo un antichissima formu-

(16) Lib. II. Tit. XXVIII. §. V.
(17) Rer. Ital. Script. Tom. I. Part. II.

Google

mula, di un anonimo Commentatore di varie Leggi Longobarde, sebbene anco questa oscuretta siasi, ed intrigata, anzi che no. Io la tralascio, come troppo prolissa, e solo dalla medesima smembrerò le seguenti parole; *Ille tunc Warens det ei vadimonia de stando in auctoritate, & reddendo pretio &c.* Inoltre, *sed campo contendere, vel probare si non potuerit, tunc ille, qui Warens dicebatur, juret, se non tradidisse &c.* Di più: *si vero dixerit Warens, tunc accipiat rem, reddito pretio.* E tanto basti.

Ma torniamo ancora allo Spelmanno. Egli soggiunge, che nello specchio Sassonico, spesso si trova *Warenda*, e *Warendatie*, e *Warendator*; *pro eo qui evictionem rei praestare tenetur.* A maraviglia ancora prosegue; *unde & nostratia illa emanasse certum est warentare, & warentisare, pro defendere, tueri, warantus pro authore, vel defensore venditi, warantia pro defensione, vel ligamine, ad defensionem, satisfactionemque venditionis: warantum pro symbolo,*

vel

vel instrumento, quo quis vel ad warantiam abligatur, vel quo suam munit authoritatem, & tuetur.

Ecco per tanto, che la *Warantia*, o *guarantia*, ed il valore di essa, non altro importava, se non che in alcuni Contratti di Comprevvendita, Donazione, e simili, i Contraenti si obbligavano, ed impromettevano di fare, osservare, adempire &c. ed in ogni evento contrario sicurezza prestavano per la rilevazione, assunzione di lite, difesa di evizione, e cautele equivalenti a favore dell' altra parte. Ed io non sarei lontano dall' opinare che questa *warentia*, comunque dal sassonico derivante, non tenesse un poco di analogia con quella stipulazione del Jus Civile, onde un perpetuo, e quieto possesso s' impromette, e che si tira dalla *Leg. XI.* §. *fin. Dig. De Action. Empt., & vend.*, a cui, non meno che agli illustratori della medesima ci rimettiamo.

L' atto poi, onde il Notaro *præcipit &c.*, lo trovo in due Carte del Monaste-

ro

ro Vulturnense, tuttaddue dell' 833. ri portate dal Muratori, (18) così espresso: *Quod vero præceptum firmitatis, ex jussione supraſcriptæ poteſtatis, ſcripſi ego Leo Notarius*. Dunque, ſiccome queſta ſicurezza, *firmitas*, ivi ſi ſtacca dal Comandamento del Sovrano, che era Sicardo Principe di Benevento, così nei Contratti dei privati il Notaro *præcipiebat*, ed anco in oggi *præcipit*, per l' Autorità, che ritiene, e come Giudice; ond' è, che avvalora al maggior ſegno la reſpettiva Stipulazione delle Parti contraenti e come, ſe queſte giurata l' aveſſero; e quindi nel Formulario Fiorentino ſuddetto ſtà; *precepi per guarantigiam, & vice, & nomine juramenti*, come abbiamo ſentito. E de fatto, bene conveniva, che queſta Giuriſdizione ſi deſſe ai Notari, poichè la Profeſſione loro eſſere dovrebbe il vero Tempio della pubblica Fede, e di molte conſeguenze ſtimabiliſſime, come ce lo addita Caſſiodo-

ro

(18) Rer. Ital. Script. Tom. I. Part. II. pag. 387.

ro, in una sua Pistola a Diodato, Notajo di Ravenna, (19) *Scribarum officium securitas solet esse cunctorum ; quoniam jus omnium ejus solicitudine custoditur*.

Ben' è vero, che gli Autori primari, tra noi di questa *warentigia*, *o garentigia*, come la chiama Baldo, ed il Tiraquello, ed altri Forensi, sono stati anzi che no i Longobardi, che dagli antichi Sassoni forse la tolsero, ed in Italia, seco loro ne la portarono circa XII. Secoli sono, a talchè questa Legge prese piede tra noi, ed in altre Provincie ancora ; comunque non avesse talvolta questo nome suddetto. Vedesi de fatto, che l' istessa cosa vuole inferirsi, allorche nel Formulario di Marcolfo Monaco, che si crede del VII. Secolo, nel darsi la Formula d' un Istrumento, intitolato, *Donatio in sponsa facta*, che non è differente al *Morgincap*, di che abbiamo parlato, si conchiude colle seguenti assicurazioni: *Si quis vero, si ego ipse*

(19) Lib. 12. Var. Ep. 21.

ipse, aut ulla qualibet persona fuerit, quæ contra hanc donationem, aliquid agere, vel calumniam generare præsumpserit, illud quod repetit, non vindicet, & insuper contra cui litem intulerit, sol. C. componat · & hæc donatio, meis, vel bonorum hominum manibus roborata, cum stipulatione subnixa, firma permaneat. (20).

Ma perciocchè nella Carta del 1288. che si illustra, vi è, che il precetto di quarantigia vien fatto, *secundum formam Capituli Constituti Florentie*, gioverà soggiungere, che questo Costituto altro non è, che la Rubrica XXXXII. del Lib. II. delle Disposizioni Statutarie di questo Comune, o per dir meglio, una Legge della nostra Repubblica, che è stata in detta Rubrica successivamente inserita. Ivi di fatto si legge, che tutti, e ciaschedun Notaro, e Giudice Ordinario, tanto della Città, Contado, o Distretto di Firenze, che

(20) Marculfi Monachi, aliorumque Auctor. Formulæ Veteres, pag. 184. Edit. Paris. 1666.

che di altre parti ancora, richiesti a fare, o come in oggi si dice, *a rogarsi* di alcuna Scrittura o Istrumento, possiuo, e sia lor lecito, *facere praeceptum quarantigiae* del debito, o altra cosa, in tali scritture contenuta, nel modo, che appresso, cioè: *Praecipit talis Notarius, & Judex Ordinarius P. volenti, & confitenti, quod solvat praefatum debitum, & rem praefato M., infra terminum in dicta scriptura contentum, vel quod defendat dictam rem, & seu Instrumentum, & Scriptura, prout in eis continetur, attendat, & observet.* Dopo di ciò seguono in detta Rubrica molte particolari determinazioni, intorno al valore, ed efecuzione del suddetto precetto di *quarantigia*, a favore di coloro, per cui la *quarantigia* fosse apposta, e contro chiunque contravvenisse al contenuto dell' Istrumento, che abbia la detta *quarantigia*: sopra le quali cose, non occorre, che per estefo ci trattenghiamo al presente.

E tanto sia a sufficienza, lo avere osservato sopra quella Clausula *per quaranti-*

Google

giam, che, come già dissi, sarà, tuttochè usitatissima, quasi un termine arabo, supposta, e di puro riempimento, dalla maggior parte dei moderni Notari, i quali, al rovescio di un Brunetto Latini, di un Coluccio Salutati, di un Francesco da Barberino, e di tanti, e tant' altri, che nella Repubblica nostra la nobil Arte del Tabellionato esercitarono, per gran dottrina insiememente, e rara erudizione famosissimi, poco d' avvantaggio, (sia detto con pace) ne sanno, se non che schiccherare a torto, o diritto un qualche Contratto, donde, per l' ignoranza dell' Estensore, litigj in buon dato, e scompigli ne nascono tutto giorno, a bizzesse, come bene ancora il Muratori, in quel suo Trattato, *dei Difetti della Giurisprudenza*, (21) ebbe occasione di avvertire.

Un altro squarcio riferire mi giova per esteso, dell' Istrumento nostro Matrimoniale, con cui si pone fine al medesimo. Dopo l' *Actum Florentiæ &c.* vi sono

(21) Venezia 1742. pag. 12. e 13.

no adunque le appresso parole: *Item, ibidem, immediate, & coram dictis Testibus, prædicti Bartholus, & Domna Ravenna, consensu, & parabola dictorum Patrum suorum, Matrimonium ad invicem contraxerunt per verba de præsenti, alterutro in alterum consentiente, affectu matrimoniali, cum datione, ac receptione anuli, sive Copulæ maritalis. At idem Gherardaccius dismundiavit eam sibi, cum omni Jure Mundii, Frea & Anagrippa.* Dirò qualche cosa sopra quest' ultimo periodo.

Il *Mundio*, dal Sassonico *Mund*, secondo lo Spelmanno, (22) detto ancora *Mundium, Mundbrice &c.* importa l' istesso, che appresso i Latini, *tutela, protectio, defensio &c.* Tra i Longobardi le Femine tutte *erant in mundio*, le pulcelle cioè *in mundio*, o vogliam dire *sub tutela* dei genitori, ed in loro mancanza, degli agnati, le maritate poi, *in mundio* dei mariti di esse medesime. Tanto ricavasi dal Du-

(22) Gloſſar. Sup. cit.

Du-Cange (23). Effettivamente del Mundio delle zittelle si fa commemorazione in due Leggi del Re Rotari, che nella Raccolta di Federico Lindembrogio, tralle Longobarde vanno inserite (24), e sono la XII., e la XIII. del Tit. IX. del Lib. I. Anco in una Legge del Re Liutprando (25), di questo Mundio si tratta, *si autem Pater, aut frater fuerit, & ipse femina in eorum mundio fuerint &c.*

Nè questi soltanto sono i luoghi, dove del Mundio delle pulcelle si facciano parole, essendovene molti altri nel Codice suddetto, che non giova riferire per esteso, bastando i due prefati per dare una spiegazione opportuna di quanto sopra. Ma del Mundio, o sia tutela dei Mariti, per rapporto alle Consorti loro, sebbene il Du-Cange (26) citi due Leggi tralle Longobarde, che secondo lui ne fanno testimo-

(23) Gloss. med. & inf. Latinitatis.
(24) Cod. Leg. Antiquar.
(25) Ibid. Tit. XXX. §. XI.
(26) Loc. sup. cit.

monianza, nondimeno, avendo io dette Leggi riscontrate, non ho trovato, che queste si spieghino, con una chiarezza sufficiente su questo punto. Adunque in vece di esse, riporterò altra Legge pure Longobarda, che è notabile ancora per questo, perchè fa vedere quanto apprezzato fosse questo Jus di Mundio appresso i Mariti, mentre prescrive la Legge istessa, che se taluno volesse spogliargli del medesimo, dovesse, come di cosa importantissima deciderfene, non in semplice duello tralle due parti, ma con una solenne formalità, e con ben dodici Avvocati, o Congiuratori, o checchè si fossero coloro, che *Sacramentales* dicevansi. Ecco le parole della Legge, che è di Rotari: *Si quis dixerit, de Uxore aliena, quod Mundium de ea ad ipsum pertineat, nam non ad Maritum; tunc ille, qui eam habet uxorem, præbeat Sacramentum cum legitimis sacramentalibus suis XII. quod de certo domino Mundium ipsius fecisset, & non eum alteri per legem dimittere debeat. Si autem*

tem hoc fecerit, habeat, & fruatur. Quia injustum videtur esse, ut tam grandis causa, sub uno scuto per pugnam dirimatur. Questa Legge è riportata dal Muratori tra gli Scrittori delle cose Italiche, (27) e tra quelle del Re suddetto, è in questa Raccolta la CLXV. Da quanto sopra deducesi chiaramente, ciò che importino quelle parole della Carta nostra Fiorentina; *dismundiavit eam sibi &c.*, quantunque, nè appresso lo Spelmanno, nè appresso il Du-Cange, nè appresso il Lindembrogio, cioè nel Lessico di esso, aggiunto al suo Codice delle Leggi antiche, mi sia riescito di trovarci questo verbo, *dismundiare*, Solo mi è balzato sott' occhio il positivo *mundiare*, in un Opuscolo contenente certe questioncelle, e monìti di antichi Giurisperiti, sopra le Leggi Longobarde, il quale Opuscolo è stato dal Muratori aggiunto alla sua Raccolta suddetta, tratto dai Codici Manuscritti della Biblioteca Ambrosiana. Ivi adunque sta: *Recordare, si homo mun-* dia-

(27) Tom. I. Part. II.

diaverit suam mundoaldam, & si avenerit ipsa moriens, justum est, ita maritus succedat in totum quod ei pertinuerit.

Ma che domine importano quelle altre due parole, *Frea, & Anagrippa? Frea,* dicono le Glosse Papiensi presso il Lindembrogio, *est mundo*. Lo Spelmanno rischiara un poco più la bisogna, soggiungendo; *Opinor pupilla, utpote quæ in mundio est seu tutela*. Veramente anco S. Isidoro, nel Gloss. *Frea, vel mundiara de parente sue relicta*. E Legge abbiamo di Liutprando (28), in cui si vuole: *Si quis Fream alienam sine voluntate mundoaldi* (cioè del Tutore) *ejus movere de casa, ubi ipsa habitat, præsumpserit, & alibi duxerit, componat ille, qui in Capite est, pro illicita præsumptione ad mundoaldum, uno sol. LXXX. &c.* Non mi dispiace, ciò che nota opportunamente il Du-Cange, che presso gli Anglo-Sassoni, *Frea est dominus, herus*. Sicchè, come prima avvertì il Boerio

(28) Inter Longob. Lib. II. Tit. 2. Leg. 4.

rio (29), *Frea est mulier, quæ est in mundio Regis, vel alterius*. Ecco ancora più evidente la cosa. Tralle Leggi di Rotari osservo; *De Frea sua, qui eam male tractaverit, amittat mundium ipsius &c.* Ciò si è appresso il Muratori (30) tralle Leggi di Liutprando, ed è la LXVII. di questo Re, che contiene l' altro Editto dell' antecessore Rotari sopprallegato, e lo conferma. Il dotto Bibliotecario Estense vi nota opportunamente; *dicebatur frea sua mulier, quam quis sub jure, mundio, ac potestate sua habebat*.

Passo all' *Anagrippa*. Nel Lessico di Enrico Spelmanno trovo *Anagriph*, e che per sincope dicevasi ancora *Angrip*. L' Etimologia, che ivi sene adduce, tralle altre, si è, che venga dal Sassone *ana* pro *sola*, ovvero *singulari*, e *gripe*, idest *compressio*, a talche, segue a dire quel perspicace Inghilese; *anagriph* sarà *compressio fœminæ singularis, non conjugatæ*,

(29) Ad L. Liutpr. Tit. 94.
(30) Loc. cit.

hoc est virginis, aut viduae. Il Du-Cange, che, sia detto con pace, si è fatto bello di molto, che tolse dallo Spelmanno, poteva in questa occasione fare a meno di criticarlo, scrivendo, che poca verosimiglianza siavi nell' Etimologia suddetta. *Spelmannus a Saxonico, uti solet, etymon accersit, sententia, quantum ad vocis notionem spectat, minus probabili*. Or bene, pongasi mente a queste Leggi di Rotari, che riporta il Lindembrogio (31). Nella prima vi è: *Si puella libera, aut vidua, sine voluntate parentum ad maritum ambulaverit, liberum tamen; tunc maritus, qui eam acceperit uxorem, componat pro Anagrip solid. XX, &c.* Davvantaggio, nel luogo citato, la Legge II. dice: *Si quis puellam, aut viduam alteri sponsatam, illa tamen consentiente, tulerit uxorem, componat parentibus mulieris, idest patri, vel fratri ejus, ad*

(31) Leg. Longob. Lib. II. Tit. II. De his, quæ sine voluntate mundoaldi ad Maritum ambulant.

ad quem mundium pertinuerit, pro anagrip solid. XX. &c. Ancora la Legge III. dell' istesso Re, presso il medesimo Collettore, prescrive; *Si quis liberam puellam absque consilio, vel voluntate parentum adduxerit ad uxorem, componat, ut supra, pro anagrip solid. XX. &c.* Dalle leggi suddette per tanto si vede, che si appose addovere lo Spelmanno con quella sua Etimologia, e che essendo necessaria la volontà, ed il consenso dei Genitori, o altri, che avessero il mundio, o la tutela della Donna, che passava a maritarsi, pena pecuniaria vi era a colui, che senza il detto consenso, taluna in moglie prendesse. Sicchè quando il Du-Cange dice, che *anagrip* vuol dir *colpa*, o *presunzione*, citando il Boerio, sopra le Leggi suddette, e Papia, in cui stà *Anaglyp* (*l' Anagryp*) *idest propter culpam*, ed Uguccione, Codice MS. del Collegio di Navarra, in cui trova *Anagripa, propter culpam &c.* dice bene, ma non dice tutto. Che se egli avesse di proposito esaminate le Leggi suddette, da me ripor-

tate averebbe veduto eziandio, che *anagrip* non vuol dir *colpa* in generale, ma *colpa*, diremmo noi, *compressæ virginis*, senza le dovute precedenti solennità, che erano, tralle altre, il consenso, e la volontà dei tutori, o mundii di essa. A talchè con ragione il nostro Gherardaccio, per sicurezza del Genero, *dismundiavit* la Figliola, anco *quoad Anagrippam*, onde egli potesse legalmente *congredi* con essa lei, e così dico, poichè nel Dizionario Germanico-latino di Pittorio Tigurino stà, *Angriff*, *congressus*, *&c.* ed anco in oggi trai Tedeschi *aengriippen*, *comprehendere*, *arripere*, donde probabilmente l'antico *agriper* dei Francesi, e l' *aggrappare* fra noi altri Italiani.

Un altra cosa sola notar mi giova, ed è, che questo *Anagrip* era tanto proprio tra i Longobardi, e per nulla dai Romani proveniente, che le Donne Longobarde erano decadute dal diritto di esso, ogni qual volta che si maritassero con un Romano, e questo morto, fossero esse da

al-

altro, comunque Longobardo, tolte, e sposate. Odasi la seguente Legge di Liutprando, riportata dal Muratori (32): *Si Romanus homo mulierem Longobardam tulerit, & mundium ex ea fecerit, & post ejus decessum ad alium maritum ambulaverit, sine voluntate heredum prioris mariti, faida, & anagrip non requiratur; quia postquam marito romano se copulaverit, & ipse ex ea mundium fecerit, romana effecta est, & filii, qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris, romani sint, & ideo faidam, & anagrip minime componere debet, qui eam postea tulit, sicut nec de alia romana.* Ciò torna cotanto a sesto, che alla generalità per fino estendevasi una tale contingenza, cioè, che le Donne, comunque Longobarde, passavano a vivere *lege romana*, se con uomo di questa Nazione si accasassero; e che tal cosa pure in Firenze si praticasse, da Carta lo imparo dell' insigne Archivio dei SS. Canonici di

(32) Rer. Ital. Tom. I. Part. II. Leg. Liutpr. Lib. VI. Leg. 74.

questa Metropolitana, *An. ab Incarn.* 1090. 3. *Kal. Aprilis, Ind.* 13., in cui, *Bonus Joannes quondam Ildebrandi Pici, & Roza ejus uxor, vocata Blancula filia q. Petroni, lege ex natione sua vivens Longobardorum, sed propter conjunctionem dicti sui viri, lege ambo viventes romana vendunt &c.*

Conchiudendo adesso, per tradurne quasichè verbalmente quelle parole della Carta Pisana, ivi = *At idem Gherardaccius dismundiavit eam sibi, cum omni jure Mundii, Frea, & Anagrippa* = dico, che ciò non altro importa, se non se un Atto formale, ed una dichiarazione, per cui il Padre libera quella sua Figlia, contemporaneamente agli sponsali da lei contratti, la fa libera, torno a dire, da ogni diritto di protezione, che a lui spettava, e dalla tutela, che sopra Lei come pupilla aveva, e da ogni cura, o riguardo, che come pulcella, era ad esso lui Gherardaccio Padre commesso; e ciò a forma delle Leggi Longobarde, tuttavia veglianti, almeno sù

que-

questo proposito, nella Città nostra, e da essa lei ritenute, come altre molte, che negli Statuti di questo Comune sdrucciolarono, e che sono fino al presente giorno osservate.

A proposito di quanto sopra, notare torna in acconcio, che anco in antico Formulario Napoletano, di cui una Copia possiedo ristampata in Venezia nel 1548. (33), nelle formule di sponsali, e promesse di Doti, e simili, si trova la rinunzia, *beneficio restitutionis in integrum Senatus consulti Vellejani*, e finalmente, *juri longobardo, quo cavetur in contractibus mulierum debere intervenire propinquorum consensum*. Questo Formulario è alquanto posteriore al Rollandino, ma più ampio, e viapiù interessante per l'erudizione, e meriterebbe di essere più noto. Il Collettore fu un certo Leone dalla Spelonca, che l'intitolò speciosamente: *Artis Notariæ tempestatis hujus speculum so-*

C 4 *lis*

(33) Apud Cominum de Tridino Montis Ferrati in 8.

lis radiis illustratum &c., e come dissi, erudizione in copia racchiude, e può dare gran lumi su queste materie, e per i Secoli XIII., e XIV. in genere di leggi, costumanze, stili notareschi, ed altre cose diplomatiche, anziche nò.

Dissi pur dianzi, cioè sulla fine del paragrafo precendente, aver continuato ad essere anco molto verso noi le Leggi Longobarde in vigore quì in Firenze, e che ne sdrucciolò più d'una negli Statuti Municipali. Occasione quindi mi si porgerebbe di trattenermi a lungo su questo argomento, e di esporre il debole sentimento mio sull' Origine degli antichi Statuti delle Città della Toscana, ed in specie di questa Metropoli. Mentre io per me (sia detto con domandarne prima umilmente perdono) convenir non posso col Sig. Dottore Giovanni Targioni, che un Codice delle Leggi fondamentali del Regno di Gerusalemme, compilato fino dai tempi del Re *Goffredo di Bullion dal Buon* (*Za-*

co)

co) Joanne de Ibelin &c., sia stato, come egli crede, *il Prototipo degli Statuti, o Leggi Municipali anche delle diverse Città di Toscana* (34).

Prima che il celebre Bibliotecario Magliabechiano avanzasse al pubblico questa sua opinione, era da me stato veduto, e letto, e spogliato questo, comunque raro Volume, che si denomina ancora, *Libro delle Assise, e buone Usanze &c.*, ma non per questo trovar vi seppi *una pittura* tale, come dice il Sig. Dottore Targioni suddetto, *di come era il Governo dell'Italia, avanti che vi si erigessero tante Repubbliche.* Ora io rimettendomi sempre, ho creduto non ostante, e credo, che le prime Compilazioni delli Statuti di Toscana procedute sieno piuttosto da una mescolanza di quelle varie Leggi, che sono già state in vigore tra noi, e che col ripescar sene

C 5 deb-

(34) Prodromo della Corogr. e Topogr. Fisica della Toscana. Part. X. Sez. V. Cap. 2.

debba il *Protreipe*, non altro che dalle Leggi Romane, e Gottiche, e Longobardiche, e Franciche, e simili, da quei Principi emanate, che furono Signori nostri, fintantochè il Governo Repubblicano non nacque nel medio Evo. Per venire a capo di questo mio pensamento, mi è stato giuoco forza soffrire fatiche incredibili di spogli, di combinazioni, di ricerche, di confronti, avendo da una parte tenuto in vista tutto ciò, che dallo Jus Romano, dagli Editti di Teodorico, dalle Leggi di tanti Re Longobardi, dai Capitolari di Carlo M., e dalle Costituzioni de' suoi Successori, ho potuto rinvenire, ed alle mie ponderazioni sottoporre. E dall'altra, a combinare io mi son posto gli Statuti più insigni di Toscana, e specialmente delle tre più famose Repubbliche, di Firenze cioè, di Siena, e Pisa, coll'ajuto di insigni Codici MSS. di essi, et altri lumi opportuni; ed in questa guisa mi sono accertato di quanto dissi pur dian-

zi,

zi, senza scomodarmi a gime in Terra Santa, et a nulla servendomi quel Codice *delle Assise* per questo Argomento, come il Sig. Dottore Targioni di suggerire si compiacque. Troppo per altro io mi dilungherei sicuramente, se riferir volessi di presente tutto ciò, che mi è risultato da questi miei studj, che materia danno ad un intiera Dissertazione, tanto più, che questa averà luogo più acconcio nella mia Opera *del Governo antico di Firenze*, di sopra accennata. Porrò fine adunque a questa mia diceria, e solo aggiungerò essere tanto vero, che le Longobardiche disposizioni hanno avuto trai nostri Fiorentini gran voga, a tenore eziandio di quanto sopra ho divisato, che per fino verso la fine del Secolo XIV., qui in Firenze si facevano Contratti, con dichiarazione di voler vivere secondo le Leggi dei Longobardi suddette. Ed eccone la riprova, e quel che è più notabile, da un documento io la deduco, che è a ter-

mini medesimamente di Dote. In Carta inedita, da me di fresco osservata nel suo Originale, che mi fu detto appartenere al Sig. Giovanni Baldovinetti Gentiluomo Fiorentino, l'epoca della qual membrana si è; *millesimo trecentesimo octuagesimo nono, Indict. XIII. die XV. Mensis Martii. Actum in domo Filippi de Peruzzis Populi S. Jacobi inter Foveas &c. Filippus olim Tomasii, Benedictus olim Domini Simonis militis, & Raynerius olim Raynerii Loysii, omnes de domo de Peruzzis, de dicto Populo*, di S. Jacopo tralle Fosse, che in oggi si dice tra i Fossi, qui in Firenze &c. confessano di aver ricevuto in soluzione, o sia pagamento, *a Francisco olim Mainardi Masini de Bardis, de Populo S. Luciæ de Magnolis*, per la Dote, et a nome di Dote, *Dominæ Ciæ Sororis suæ Uxoris dicti Filippi, & Filiæ olim dicti Mainardi, in pecuniam, & Florenos auri Florentinos octingentos, boni, & puri auri, recti ponderis, & conii Florentini &c., qui*
Fi-

Filippus & Fratres (ecco il passo a proposito) *se vivere velle* (dixerunt) *secundum formam Statutorum, & ordinamentorum Communis Florentiæ, & secundum Legem Longobardorum &c.* Tale è il sunto di questa pregevole Carta, fatto sull'originale, come dissi, ed il Notaro fu *Minus olim Ser Dominici Ser Mini de Montevarchi Florentinus Civis, Imperiali auctoritate Judex ordinarius, & Not. publicus &c.*

A Lei per ultimo io mi rivolgo, egregio, e dottissimo Sig. Lami, pregandola di benigno compatimento, se troppo mi sono dilungato in questa mia Lettera, e dalla somma, ed ineffabile sua cortesia implorando un retto giudizio favorevole (seppure lo meritai) intorno a queste mie osservazioni suddette, comunque tirate giù per mia ricreazione, ed in non molti ritagli di tempo. Protestandole, che se la di Lei approvazione potrò conseguirne, sarò indubitatamente contentissimo, e rideromni di taluno, che questi miei studj e-

eruditi disapprovando, si eriga in aria catoniana, e d'ammonire, verbigrazia, pretenda, che ad altre cose, (anco nelle ore di sollievo) attender conviene, dietro all' orme di esso Lui, come se un qualche Arcifanfano e' fosse, da potere, anzi che nò, ripetere con importanza; (35)

> *I' ho studiato il corso de' destini,*
> *E trovo, che le pillole di gera*
> *Fanno cantare i grilli, fatto sera,*
> *Per B. molle la solfa degli Ermini.*

Ed a VS. Illustriss., che ben m' intende, anco sù questa enigmatica digressione, fò ossequiosissima reverenza, ed immutabilmente mi confermo.
Di VS. Illustriss.

P. S. Soggiungo, che ben disse il Rollandino, da me sopra citato, che il *Morgincap*, o cosa simile, giusta i diversi costu-

(35) Burchiel. Part. II. Son. 3.

stumi dei Luoghi, *diversis nominibus appellabatur*. E di fatto, queste istesse Donazioni, nel Regno di Catalogna, pur tuttavia si appellano dal Volgo con questo nome particolare, *Screix*, come asserisce il Fontanella *de Pactis Nuptialibus* (36), informandoci ancora, che nei capitoli Matrimoniali di quel Paese si praticano comunemente, e per legge anco prescritte ne sono, e ciò *por rabo de la Virginitat* (37), cioè in premio della pudicizia, e virginal fiore della sposa. Ma donna falla, che anco nel Gius Romano, una tal Donazione ci fosse per l'appunto, e per l'appello, e che ivi pure fosse scivolata da i Riti del Settentrione? In una Legge dell'Imp. Costantino il Massimo, diretta a Petronio Probiano *Dat.* III. *Kal. Mart.* (*Sardiniæ*) *Crispo II.*, & *Constantino II. Conss.*, che secondo il Gottofredo coincide col 321. di *Cristo*, vedesi, oltre l'*Em-*

(36) Clauf. VII. Gloss. III. Part. VI.

(37) Constit. I. sub. Tit. de pupil. y altres subst.

l'*Emptione, donatio maritalis* (38), e si vuole questa privilegiata a favore della Donna, comecchè *collata in uxorem*, e, *quia pudicitiæ præmio cessit*, e perchè in conseguenza *observanda sit*. Sopra questo luogo si protestò il celebre Baldo, non avere altrove raccapezzato, *alium text. similem*. Altri poi indaghi, se a questa donazione alluse per avventura Giovenale in quei Versi (39).

. . . . Nec illud,
Quod prima pro nocte datur, cum lance beata,
Dacicus, & scripto radiat Germanicus auro;

il qual passo fù dal Conte Silvestri elegantemente parafrasato così (40):

Po-

(38) Leg. Res Uxoris. Cod. de Donat. inter Virum, & Uxor.
(39) Sat. VI. Vers. 202. & seqq.
(40) Ediz. di Padova del 1711. in 4. pag. 272.

Potreſti pur far ſenza
Dar ciò, che di donarſi è uſato ſtile
Da' ricchi ſpoſi alle Novizie loro,
Affinchè reſtin facilmente indotte
A gir ſeco a dormir la prima notte.
Dico quel gran bacile
Pien di monete d'oro,
Ne' cui contorni ſono i nomi invitti
Di Dacico, e Germanico deſcritti.

Ciò toccato di paſſaggio, avvertiremo, che preſſo l'iſteſſo Fontanella, (41) ſi può vedere, che queſta Donazione nuziale, di che ſi tratta, con altri nomi fu, ed è chiamata in più, e diverſe Contrade, e quali ſi ſieno queſti nomi, e quali altresì quei Paeſi, eſſendo ciò avvalorato colle prove, ed autorità opportune; a cui aggiungerò, che detta donazione fu denominata pure, *Quartiſium* in un Teſtamento dell'An. 1193., e preſſo il Muratori da me oſſervato, nelle *Antichità Eſtenſi*

(42

(41) Loc. cit. num. 8. & II.

(42) Che più? Nel Formulario di Leone Speluncano, altra volta citato di sopra, trovo la modestissima espressione di *Basatico*, che importa l'istesso regalo nuziale, nè più, nè meno; ed ecco le parole medesime del Contratto presso questo Leone suddetto, *& versa vice, dictus Titius constituit se daturum dictæ Mariæ uxori suæ præsenti, & solemniter stipulanti pro se here. & suc. suis pro basatico, seu pro honore primi osculi, quod inter eos fuerit subsecutum, uncias quatuor de carlenis argenti sexaginta per unciam computandis ponderis generalis*.

Finalmente, dar notizia mi giova di un altra Formula, per l'antichità sua, veneranda, in cui al *Morginecap* si allude, o a donazione simillissima. Ed io l'ho ricavata dal P. D. Achery, (43) che insieme con altre diverse afferma, averla estratta da prezioso Codice MS., che si fa

(42) Pag. 365.
(43) Spicileg. Tom. IV. edit. Parif. 1723. in fol.

Digitized by Google

fa il conto, non essere meno antico del DLXXX. di Cristo, secondo un calcolo del prefato Editore. Questa Formula adunque è la seguente.

Dulcissima, & tum integro amore diligenda Sponsa mea, filia illius, nomen illa, ego ille. Et quia propitio Domino, juxta consuetudinem una cum voluntate parentum tuorum sponsavi, proinde cido tibi d. rem paupertatis meae, tam pro sponsalitia, quam pro largitate tua, hoc est casa cum curte circumcinta, mobile, & immobile, silvas, pratus, pascuas, aquas, aquarumve decursibus, junctis, & subjunctis, & in omnia superius nominata, tu dulcissima sponsa mea ad die filicissimo nupciarum, tibi per hanc cessione dileco, adque transfundo, & in tua jure hoc recepere dibeas. Cido tibi bracile valente solidus tantus, tonencas tantas, lectario ad lecto vestito valento solidus tantus, annolus valentes solidus tantus. Cido tibi caballus cum sambuca, & omni stratura sua, boves tantus, vaccas cum sequentes tantus,

o-

vis tantus, solidis tantis. Hac omnia subscripta rem in tua jure, & domenacione hoc recipere debias, vel posteris tuis, si inter nus procreati fuerunt, derelinquentis, salvo jure, sancti illius, cujus terra esse videtur. Et si fuerit ullo unquam tempore, qui contra hanc cessione ista, quem ego, in te bona voluntate conscribere rogavi, aut ego ipsi, aut ullus de heredibus meis, vel propinquis meis, aut qualibet homo, vel extranea, aut emissa persona, venire voluerit, aut agere, vel repetire præsumpserit, ante lite ingressus duplet tibi tantum, & alio tantum, quantum cessio ista contenet, aut eo tempore meliorata voluerit, & repetitione sua non obteniat effectum: & hæc cessio, ista, atque voluntas nostra, omni tempore firma permaneat &c.

La soprarriferita Formula, colle altre uniteci, in num. di LXVIII., da quel valoroso Monaco Benedettino, si intitolano, *Formulæ Andegavenses*. Con quali Leggi si governasse quella Provincia,

cia, a cui appartenevano (in oggi l' *Anjou*) nel tempo, che le medesime erano ivi in uso, lo dicono alcune di esse Formule, ed in specie la LIII., e LVII. dove si commemorano, *Lex romana*, ed in oltre *Consuetudo Pagi*, e finalmente, *principalis*, *seu regalis Potestas*. Dal far note al presente mi astengo. E solo motiverò, che si può consultare l'erudito *Bignonio*, sopra Marcolfo Monaco, ed altri, se qualche cosa nella predetta Formula sembra, che meriti illustrazione. Conchè di nuovo &c. Ed a VS. Illustriss., ottimo Sig. Lami, auguro di buon cuore ogni prosperità. Χαίρειν καὶ εὐπράττειν.

Di Casa, a dì 17. Luglio 1757.

Devotiss. ed Obbligatiss. Servidore, ed Amico
Lodovico Coltellini.